



Istituto Comprensivo Statale "Falcomatà-Archi"

PLESSI - SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello-Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep -

INFANZIA: S. Caterina - Archi Centro

Via Montello n.7 – S. Caterina, **Tel 0965 48679**

e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec.istruzione.it - Sito web: <http://www.icfalcomatarchi.edu.it/>

C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

Prot n. 7294 del 05/10/2022

Al Dsga dottssa Valeria Neri
Agli Assistenti Amministrativi
Ai Referenti Anticorruzione Di Ogni Area E Processo
Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi
LORO SEDI

Oggetto: Pubblicazione informazioni contratti pubblici e trasmissione all'ANAC, adempimento il 31 gennaio 2022.- **INDICAZIONI OPERATIVE**

Si fa seguito alla comunicazione trasmessa dall'ANAC a questa istituzione avente ad oggetto **“Nota di contestazione del mancato invio della griglia di rilevazione di cui alla delibera n. 201 del 13/04/2022 ed invito alla regolarizzazione tardiva”**. A tal riguardo il Direttore Generale dell'USR Calabria, con nota prot n.5978 del 05/10/2022, nella qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPTC), ha comunicato di essere la titolarità dell'adempimento oggetto di contestazione.

Ad ogni buon conto, nel fare rinvio alla comunicazione citata, si rammenta che, come da direttiva n. 2 prot n. 6868 del 21/09/2022 tutte le scuole hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni previste dalle disposizioni normative vigenti e sono tenute a rispettare e a far rispettare quanto indicato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), approvato con D.M. n.140 del 26/05/2022 e pubblicato sul sito web della Direzione generale dell'USR Calabria.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio del citato PTPCT va posta particolare attenzione all'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nella parte in cui attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione il compito di controllare **«l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»**.

In riferimento a quanto indicato, come preannunciato dalla Direzione Generale, l'ufficio darà avvio ad attività di monitoraggio e verifica dell'andamento delle attività sulla trasparenza condotte dalle istituzioni scolastiche, in particolare con riferimento al flusso delle informazioni da pubblicare, aggiornare e monitorare in modo tempestivo e regolare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, da parte dei dirigenti, responsabili della trasmissione dei dati.

Ai sensi della normativa vigente (art.43 co.3, del D.lgs. n.33/13), come noto, il dirigente scolastico è tenuto a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti

dalla legge e garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Istituzione scolastica diretta.

Si invita il DSGA, pertanto, il personale amministrativo, ciascuno per quanto di competenza, al rispetto di quanto indicato dalla vigente normativa e riportato nella predetta nota dell’USR, nonché alla tempestiva verifica del flusso delle informazioni da pubblicare.

PUBBLICAZIONE -COME ADEMPIERE.

Fonti normative utili.

La normativa da seguire per la procedura in esame è contenuta nei seguenti testi:

- L. 190/2012, c.d. “Legge anticorruzione”, art. 1, comma 32;
- Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016;
- Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012, di ottobre 2019;
- Avviso ANAC del 17 novembre 2021 per gli adempimenti relativi all’anno 2021;

La pubblicazione è un importante adempimento amministrativo, avente finalità di trasparenza e di contrasto al fenomeno corruttivo e all’illegalità nella esecuzione delle procedure ad evidenza pubblica per la sottoscrizione di contratti pubblici per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Le istituzioni scolastiche, essendo stazioni appaltanti, devono comunicare all’ANAC, secondo le modalità descritte nelle “Specifiche Tecniche” diramate dall’ANAC stessa, la dichiarazione di adempimento dell’obbligo di pubblicazione, indicando l’indirizzo Internet presso cui sono stati pubblicati i dati previsti ed il codice fiscale della pubblica amministrazione.

In breve, ciascuna Amministrazione deve pubblicare sul proprio sito web istituzionale e “in formato aperto”, secondo modalità operative stabilite dall’ANAC, i dati riguardanti le procedure ad evidenza pubblica eseguite durante l’anno precedente. Infine, l’Amministrazione deve comunicare tramite PEC all’ANAC il link al proprio sito per accedere a tali dati.

Gli obblighi di pubblicazione riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall’acquisizione del CIG o dello SmartCIG, e del tipo di procedura ad evidenza pubblica utilizzata (affidamenti diretti, procedure negoziate con o senza bando, procedure aperte, etc).

Ai sensi della delibera ANAC n.39 del 20 gennaio 2016 l’obbligo di pubblicazione ha durata quinquennale, salvo estensione, se i dati da pubblicare si riferiscono ad atti producenti effetti oltre tale termine.

TEMPI DELL’ADEMPIMENTO.

Il termine entro cui provvedere alla comunicazione annuale attestante l’avvenuto adempimento per l’annualità precedente è stata **fissata al 31 gennaio 2022. Non sono utili ai fini dell’adempimento, pertanto, le comunicazioni pervenute oltre il termine di scadenza.** In caso di molteplici comunicazioni PEC inviate con lo stesso codice fiscale valido entro il termine del 31 gennaio, verrà presa in considerazione esclusivamente l’ultima trasmessa in ordine di data.

INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE.

L’ANAC, a seguito della verifica dei link comunicati dalle pubbliche amministrazioni, comunica alla Corte dei Conti, per gli accertamenti di competenza, entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. 190/2012, la lista delle Amministrazioni che:

- Risultino inadempienti, in tutto o in parte, alla pubblicazione dei dati;
- Risultino in ritardo nell’adempimento;
- Risultino in violazione delle indicazioni fornite con la delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 e le relative specifiche tecniche.

Inoltre, la L. 190/2012 all’art. 1, comma 32, richiama espressamente l’art. 213, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 che autorizza l’ANAC a irrogare sanzioni pecuniarie amministrative a chi viola gli obblighi di comunicazione e pubblicità, come ribadito dalla .

AVVISO ANAC PER IL 2022.

L’ANAC con un avviso del 17 novembre 2021 ha comunicato che rimangono invariate le modalità operative per la pubblicazione e la trasmissione dei flussi per l’anno 2021, come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016. Rimangono quindi valide le “specifiche tecniche” per la pubblicazione dei dati (formato XML – eXtensible Markup Language) e per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati. L’ANAC inoltre ha comunicato di avere aggiornato il file TypesL190.xsd alla versione 1.3, al fine di includere le nuove procedure di scelta del contraente disponibili in SIMOG e SmartCig.

PROCEDURA OPERATIVA.

La dichiarazione di adempimento deve pervenire all'ANAC solo ed esclusivamente tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata da un indirizzo PEC riferito alla singola Pubblica Amministrazione, risultante dall'indice IPA, al seguente indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it .
La PEC deve contenere due elementi necessari:

- Nell'oggetto inserire "LG190/2012 – comunicazione di avvenuto adempimento – C.F. dell'ente";
 - In allegato produrre il file PDF fornito dall'ANAC, debitamente compilato .
- Le comunicazioni ricevute attraverso canali diversi dalla PEC o secondo modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione e non verranno considerate valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti.

Giova precisare che, ai sensi della delibera ANAC n.39 del 20 gennaio 2016, l'obbligo di pubblicazione ha durata quinquennale, salvo estensione, se i dati da pubblicare si riferiscono ad atti producenti effetti oltre tale termine.

LA VERIFICA DI ANAC.

A partire dal mese di febbraio 2022, ANAC ha avviato la verifica delle amministrazioni adempimenti e dei link trasmessi tramite la comunicazione PEC, tentando di accedervi per verificarne la correttezza, l'accessibilità e il rispetto delle specifiche tecniche definite dall'Autorità.

Inoltre ANAC ha creato una piattaforma apposita al fine di permettere anche alle Amministrazioni di verificare se la verifica sia andata a buon fine o meno.

La piattaforma è liberamente consultabile all'indirizzo: <https://dati.anticorruzione.it/#/1190>

Per ogni Pubblica amministrazione, il dettaglio dell'esito dell'ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo "Identificativo messaggio PEC" oppure "Esito accesso".


Il Dirigente Scolastico
Dotessa Serafina Corrado